



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 69 DEL 27/03/2019

OGGETTO:

Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione con il Liceo Statale "Galileo Galilei" - Approvazione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 ad oggetto: "Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore dell'ESU di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, Programma per l'anno 2019";

PREMESSO che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all'art. 26, comma 6, stabilisce che "l'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende";

VISTO il Decreto del Direttore n. 117 del 28.06.2018 che prevede che l'ESU di Verona possa determinare con propri provvedimenti particolari tariffe da applicare per convenzione o con altro atto, comunque senza oneri a carico dell'ESU medesimo;

VISTA la richiesta avanzata dal Liceo Statale "Galileo Galilei" - Verona (ns. prot. n. 0000764/2019 pos. 5 del 26/02/2019) riguardo alla possibilità di accesso al servizio di ristorazione a favore di studenti e docenti per un numero complessivo di 35 potenziali utenti;

RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento;

VALUTATO che tale richiesta non può essere soddisfatta applicando le condizioni previste dalla "Convenzione Tipo" adottata con Decreto del Direttore n. 205 del 15.09.2015 in quanto le tariffe indicate vanno aggiornate;

VISTO il testo della "Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione", allegato "A" al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21/09/2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018;

VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 27.04.2018;

VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 13.06.2018;

VISTO il Decreto del Direttore n. 117 del 28.06.2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare la "Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione", allegato "A" al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
TRA

LICEO STATALE GALILEO GALILEI, di seguito denominata
“LICEO”, con sede e domicilio fiscale in Verona, Via San Giacomo n. 11,
C.F. 80013720232, in persona del Dirigente Scolastico prof. Antonio de
Pantz (legale rappresentante), nato a Verona (VR), il 1 giugno 1955,

E

l'ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, con sede a Verona, via dell'Artigliere 9, 37129 – Codice
fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata
“Azienda”, in persona del Direttore dott.ssa Francesca Ferigo autorizzata
ai sensi della legge R. . n. 8 del 07.04.1998;

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,
all'art. 26, comma 6, stabilisce che “l'eventuale utilizzazione del
servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai
commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona
del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'ESU
comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con realtà
esterne all'ambito universitario;
- VISTO il Decreto del Direttore n. 117 del 28.06.2018 che prevede che
l'ESU di Verona possa determinare con propri provvedimenti
particolari tariffe da applicare per convenzione o con altro atto,
comunque senza oneri a carico dell'ESU medesimo;

- RITENUTO di consentire l'accesso a tali accordi convenzionali, a persone giuridiche pubbliche e private;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione del LICEO soggetto giuridico di diritto pubblico il proprio servizio ristorazione per l'accesso di propri utenti.

ART. 2

Il LICEO acquisisce dall'Azienda n. 35 tessere personali numerate a banda magnetica che lo stesso metterà a disposizione di propri utenti per i quali dovrà essere fornito il servizio di ristorazione. Tale servizio verrà svolto durante tutto l'anno presso i ristoranti universitari "San Francesco" e "Le Grazie", per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall'Azienda in favore degli studenti e con l'esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai contratti di appalto stipulati tra l'Azienda e le società appaltatrici del servizio di ristorazione.

L'Azienda si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

Ogni utente in possesso dell'apposita tessera personale numerata a banda magnetica od altro documento potrà utilizzare il servizio, alle tariffe di cui all'art. 5.

I documenti dovranno essere esibiti ai cassieri per la consumazione di ogni pasto e la conseguente contabilizzazione.

In caso di smarrimento della tessera dovrà essere data immediata comunicazione scritta all'Azienda che provvederà all'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera.

ART. 5

Il costo del singolo pasto viene determinato, in relazione alle consumazioni standard, dall'Azienda anche in rapporto ad eventuali contratti con ditte appaltatrici del servizio ristorazione. I prezzi che verranno applicati al LICEO per i propri utenti sono i seguenti:

Tipologia pasto	Tariffa
Pasto INTERO	7,00
Pasto RIDOTTO	5,60
Pasto MINI	4,40

Oltre l'IVA dovuta ai sensi di legge

ART. 6

La modalità di pagamento dei pasti effettuati può essere una tra le seguenti:

- a) Pagamento da parte dell'utente: il fruitore del servizio ristorazione corrisponderà direttamente alla cassa l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasto scelta.
- b) Pagamento su fattura: il LICEO, su presentazione di regolare fattura emessa dall'Azienda, corredata dai tabulati comprovanti l'utilizzo del servizio da parte di ogni singolo utente completi di giorno, turno e ora in cui è stato consumato il pasto, provvederà a corrispondere

all'Azienda l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasti consumati. Il pagamento della mensilità avverrà tramite versamento sul conto corrente intestato al Tesoriere ESU presso il BANCO BPM - Banca Popolare di Verona, IBAN IT05O0503411711000000000600 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Trascorsi 45 giorni l'Azienda è autorizzata ad addebitare gli interessi di mora per un importo pari a quello dell'interesse legale.

ART. 7

L'Azienda, su specifica richiesta del singolo utente, può mettere a disposizione l'elenco dei pasti effettuati dallo stesso nel periodo di tempo da esso indicato.

ART. 8

L'Azienda si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 9

L'Azienda concorderà con il LICEO la variazione del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 10

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata di anni 1(uno), salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di servizio di ristorazione universitaria in capo

all'Azienda.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 11

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, LICEO e Azienda si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 13

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Liceo Statale Galileo Galilei

(Prof. Antonio de Pantz)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott.ssa Francesca Ferigo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e il Liceo Statale Galileo Galilei dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei richiamati articoli 10 e 14 del presente contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Liceo Statale Galileo Galilei

(Prof. Antonio de Pantz)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott.ssa Francesca Ferigo)